



INCENDIO
GENERALI

RESTITUIRE FIRMA

COPIA COASS

ASSICURAZIONE PROPERTY - Mod. 900/06

La valuta base della polizza è Euro

POLIZZA N. **341728041**

AGENZIA

PALERMO MARE

388 00

codice

AMG ENERGIA SPA

COGNOME E NOME

04797170828

CODICE FISCALE

VIA AMMIRAGLIO GRAVINA 2E

DOMICILIO (via,n. civico)

PALERMO

COMUNE

90139 PA

PROV.

DECORRENZA ORE 24 DEL

31/01/2014

RATEAZIONE

ANNUALE

SCADENZA ORE 24 DEL

31/01/2017

EMISSIONE I QUIETANZA

31/01/2015

DURATA ANNI

3 GIORNI

POLIZZE SOSTITUITE

52.351,73	11.648,27	64.000,00
IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE

52.351,73	11.648,27	64.000,00
IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE

PREMIO ANNUO

PREMIO ANNUO

SEZIONE INCENDIO

SEZIONE D.I.E

64.000,00 DI CUI IMPOSTA 11.648,27

CAPITALE ASSICURATO TOTALE

160.000.000,00

Polizza emessa a

PALERMO

28/01/2014

Generali Italia Sp.A.

Il Contraente

Generali Italia S.p.A.
Agenzia di Palermo Mare

Il pagamento dell'importo dovuto alla firma della presente polizza di euro
è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore **28/01/2014** in
il **Palermo** Agente od esattore



INTERCALARE MOD. 30/01
COASSICURAZIONE E DELEGA

Allegato alla polizza n.ro 341728041
ASSICURATO AMG ENERGIA SPA
APPENDICE N° 00

Agenzia 300 00

RATA ALLA FIRMA

SOCIETÀ	Codice	AGENZIA	quota	capitale assicurato	premio netto	accessorio	imposta	TOTALE	depos. cauzion. fluttuante
Generali Italia S.p.A.	63P	PALERMO MARE	60,00		28.545,34	2.865,69	6.988,97	38.400,00	0,00
SOCIETÀ REALE MUTUA DI AS	653	PALERMO	40,00		19.030,24	1.910,46	4.659,30	25.600,00	0,00
TOTALE			100,00		47.575,58	4.776,15	11.648,27	64.000,00	0,00

RATA AVVENIRE DAL 31/01/2015

SOCIETÀ	Codice	AGENZIA	quota	capitale assicurato	premio netto	accessorio	imposta	TOTALE	depos. cauzion. fluttuante
Generali Italia S.p.A.	63P	PALERMO MARE	60,00		28.545,34	2.865,69	6.988,97	38.400,00	0,00
SOCIETÀ REALE MUTUA DI AS	653	PALERMO	40,00		19.030,24	1.910,46	4.659,30	25.600,00	0,00
TOTALE			100,00		47.575,58	4.776,15	11.648,27	64.000,00	0,00

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE/ASSICURATO



LOTTO N.1 POLIZZA INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE



CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE
dei BENI PATRIMONIALI dell'AMG ENERGIA
S.p.A.

Definizioni - Norme che regolano l'Assicurazione in Generale - Norme operanti in Caso di Sinistro - Oggetto dell'Assicurazione - Massima Esposizione Annuia - Danni Indennizzabili - Garanzie Prestate - Esclusioni - Scoperti/Franchigie - Limiti di Indennizzo



DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si deve intendere per:

ASSICURAZIONE	il Contratto di assicurazione;
POLIZZA	il Documento che prova e regola l'assicurazione;
CONTRAENTE	L'AMG ENERGIA S.p.A. che stipula l'assicurazione in nome proprio e nell'interesse proprio ed altri;
ASSICURATO	la Contraente e chiunque (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione
SOCIETÀ	la Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
PREMIO	la somma dovuta dalla Contraente alla Società;
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro;
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro;
INDENNITÀ	
SCOPERTO	l'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista sull'ammontare del danno quantificato a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, viene detratto da detta somma, per restare ad esclusivo carico dell'Assicurato;
FRANCHIGIA	l'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza, per restare a carico esclusivo dell'Assicurato;
LIMITE DI INDENNIZZO	la somma massima dovuta dalla Società;
PERIODO DI ASSICURAZIONE	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale;



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C., sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La mancata comunicazione da parte della Contraente o dell'Assicurato di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'Assicurazione di cui all'Art. 1898 C.C., sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di rischio e, pertanto, l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni agli immobili, al macchinario, agli impianti, alle attrezzature, alle apparecchiature, all'arredamento, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività, sempre che le caratteristiche principali dai rischi (costruzioni ed attività) non vengano sostanzialmente alterate.

L'Assicurato e la Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito le cose oggetto dell'Assicurazione e/o l'attività in genere dell'Assicurato e/o del Contraente stesso.

ART. 2 COASSICURAZIONE E DELEGA (valida in caso di ripartizione del rischio)

L'Assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

In caso di sinistro la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria. A deroga dell' Art. 1911 del Codice Civile, la Società Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le

Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto anche per la parte delle medesime. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Coassicuratrici.

ART.3 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24,00 del 31.01.2014 e durata fino alle ore 24,00 del 31.01.2017. Alla scadenza del 31.01.2017 la polizza s'intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta. È facoltà della Contraente richiedere alla Società, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza, la proroga della presente assicurazione, ai fini del completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle condizioni contrattuali ed economiche in vigore, comunque per un periodo massimo di 180 giorni; il relativo rateo di premio dovuto verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

In tal caso la regolazione del premio avverrà, con le modalità previste al Capitolo "Assicurazione con Dichiarazione di Valore" che segue, successivamente al termine del periodo di proroga

ART.4 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente è tenuto al pagamento del premio annuo, entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando la decorrenza, l'efficacia e l'effetto della copertura. In caso di inadempienza la garanzia sarà sospesa dalle ore 24,00 del 60° giorno e riprenderà vigore alle ore 24,00 del giorno di pagamento del premio, fermo restando il diritto della Compagnia al pagamento di quanto ad essa dovuto. Se il contraente non paga le annualità di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dal ore 24,00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermo restando il diritto della Società al pagamento della rata di premio scaduta

ART. 5 DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI POLIZZA

Il premio è determinato dall'applicazione dei tassi per mille, al lordo delle imposte vigenti, alla somma assicurata per il periodo di assicurazione di riferimento, nelle modalità sotto riportate.

Al fini della validità della copertura la Contraente è tenuta a versare un premio anticipato, calcolato sulla base di quanto esposto. Per il presente



periodo di assicurazione il premio anticipato viene calcolato come di seguito riportato:

Somma Assicurata:

- Partita 1) Euro 10.000.000,00 al tasso lordo delpro mille
- Partita 2) Euro 150.000.000,00 al tasso lordo delpro mille
- Premio Lordo complessivo EuroEuro(in lettere)

Il Contraente comunicherà l'acquisizione a qualsiasi titolo di nuovi fabbricati e/o enti, entro novanta giorni dall'iscrizione in contabilità o in altri registri e documenti societari dei beni predetti, riportando il valore dell'incremento, nonché il giorno ed il mese dell'effettiva acquisizione. A fronte di detta comunicazione la Società, al termine di ogni annualità assicurativa, provvederà con apposita appendice ad incassare il premio di regolazione come di seguito specificato:

- Annualità precedente: tanti 360esimi, i quanti sono i giorni di copertura rilevati dalla comunicazione dell'Assicurato, del nuovo premio annuo relativo ai soli incrementi automaticamente assicurati;
- Annualità in corso: differenza fra il premio versato all'inizio del periodo assicurativo e il premio che si sarebbe dovuto versare qualora gli incrementi variazione fossero stati noti alla Società all'inizio del periodo assicurativo stesso.

Detta appendice di regolazione evidenzierà altresì il premio afferente l'annualità successiva, calcolato sulla base della somma complessivamente assicurata.

La differenza a favore della Società risultante dalla regolazione premio deve essere pagata dal Contraente entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice, che verrà spedita entro 30 giorni dalla ricezione dei dati.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa, dalle ore 24,00 dell'ultimo giorno del termine ultimo fissato dalla Società, fino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri

accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ART. 6 DIMINUZIONI, ALIENAZIONI, CESSAZIONI

Nei casi di diminuzione dei valori per qualsiasi motivo (esclusa l'assicurazione presso altri Assicuatori), di diminuzione di rischio, d'alienazione di beni o di cessazione di rischio o dell'attività, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini degli Artt. 1896 e 1897 Codice Civile.

ART. 7 DANNI PRECEDENTI

L'Assicurato e la Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione e/o l'attività in genere dell'Assicurato e/o della Contraente stessi.

ART. 8 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro però l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuatori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuatori.

ART. 9 LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO

Salvo le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all'Art. 1914 del C.C. e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 10 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Società.



Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 11 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 12 INTERAZIONE DI CLAUSOLE

Si conviene fra le Parti che qualora Norme, Condizioni e/o Clausole di questa polizza prevedano esclusioni e/o limitazioni per alcuni rischi e/o eventi e/o circostanze e per tali rischi e/o eventi e/o circostanze così esclusi e/o limitati sia altrettanto prevista copertura in questa stessa polizza o in altra ad essa collegata. Il sinistro si intenderà coperto di garanzia ed il relativo indennizzo avverrà con applicazione degli eventuali scoperti e/o franchigie e limiti previsti dalla specifica Norma, Condizione e/o Clausola più estensiva per l'Assicurato.

ART. 13 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 20 OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE - DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile, il Personale all'uovo preposto dal Contraente, deve darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne abbia avuto la possibilità.

Il Contraente o l'Assicurato fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.

L'Assicurato deve conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente detto termine, fermo la facoltà dell'Assicurato di proseguire la propria attività senza dover attendere le operazioni peritali.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

ART. 14 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI (LEGGE 675/96)

AI sensi della L. 675/96 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto, o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 16 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente il Foro di Palermo e, pertanto, viene espressamente e validamente esclusa la competenza di ogni altro Foro.

ART. 17 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 19 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto si intenderà quella più favorevole per il Contraente e Assicurato.

Art. 21 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE

L'ammontare dei danni e/o delle perdite è concordato tra le Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominali uno dalla Società ed uno dalla Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente



del Tribunale nella cui Giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Art. 22 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei Beni assicurati o, qualora il bene sia assicurato senza l'applicazione di quanto previsto, relativamente alla "assicurazione parziale", dal Codice Civile e dall'articolo 30 delle Norme Operanti in Caso di Sinistro, unicamente il valore dei beni distrutti, danneggiati o perduti;

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui al punto c) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impugnata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inherente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

Art. 23 LIQUIDAZIONE PER PARTITE SEPARATE

Dietro richiesta della Contraente o dell'Assicurato tutto quanto previsto dalla presente assicurazione relativamente all'indennizzo, è applicato a ciascuna partita singolarmente considerata ovvero come se per ognuna di esse fosse stata stipulata una polizza distinta.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente

dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

ART. 24 DETERMINAZIONE DEL DANNO – VALORE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI

Premesso che per Valore a Nuovo si intende: per i Beni Immobili: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il bene, escludendo solo il valore dell'area; per i Beni Mobili: il costo di rimpiazzo dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Eario e delle spese di trasporto e di montaggio).

In caso di sinistro si determina:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse e cioè – escludendo il valore dell'area – al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all'uso e ad ogni altra circostanza influente e detratto l'eventuale valore dei Beni recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese inverse per il recupero);
- b) Il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".

Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito a stadi di avanzamento dei lavori seguendo il progredire della ricostruzione o del rimpiazzo; la ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e, sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, a condizione che non ne derivino maggiori esborsi a carico della Società. Nel caso di immobile il cui valore di riedificazione non fosse determinabile per le particolarità storiche e/o architettoniche, l'ammontare dell'indennizzo verrà calcolato sulle basi di un immobile avente caratteristiche funzionali identiche.

L'assicurazione del valore a nuovo non è operante:

- per i beni immobili (o porzioni di) e per gli impianti, i macchinari e le apparecchiature che, al momento del sinistro, si trovano in stato di inattività, (con la precisazione però che le sospensioni temporanee, anche prolungate, di attività per manutenzione, revisione e simili o per esigenze o schemi operativi non costituiscono "stato di inattività");
- nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non vengono intrapresa e compiute in tempi oggettivamente possibili o non vengono intraprese.

per i Beni Immobili e Mobili (escluse merci) IN STATO DI INATTIVITA' E/O DA DISMETTERE.



l'ammontare del danno indennizzabile viene determinato stimando il costo (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario o delle spese di trasporto e di montaggio) di riparazione, di ricostruzione, di rimpiazzo a nuovo (escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico), ridotto in relazione allo stato, all'uso e ad ogni altra circostanza influente e detratto l'eventuale valore dei beni recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese sostenute per il recupero).

Nel caso di immobile il cui valore di riedificazione non fosse determinabile per le particolarità storiche e/o architettoniche, l'ammontare dell'indennizzo verrà calcolato sulle basi di un immobile avente caratteristiche funzionali identiche.

Alle merci acquistate è attribuito il costo di riacquisto al giorno del sinistro, aumentato degli oneri fiscali se dovuti.

ART. 25 DETERMINAZIONE DEL DANNO VALORE DEGLI OGGETTI D'ARTE

Qualora esista una stima di opere specifiche redatta da Stimatore esperto, vale il disposto dell'Art. 1908 del Codice Civile e viene attribuito a ciascuna opera il valore di cui alla stima.

In mancanza di stima, ovvero per opere non comprese nell'elenco della stima stessa, viene attribuito il valore di Mercato al momento del sinistro.

ART. 26 DETERMINAZIONE DEL DANNO PER VALORI E DENARO

Denaro e titoli di credito vengono valutati al loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, vengono riconosciute le spese per il loro ammortamento.

ART. 27 COPPIE, INSIEMI E SERIE

In caso di danno ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie che non abbia però colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, il danno stesso non verrà considerato un danno totale alla coppia, insieme o serie e la misura dell'indennizzo a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni.

La Compagnia indennizza invece il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie, al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili, qualora il sinistro abbia colpito un bene, o una parte dello stesso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte.

ART. 28 COSTI DI PROGETTAZIONE E ONERI DI URBANIZZAZIONE

Vengono indennizzati anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o

che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica, in caso di ricostruzione di beni Immobili, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro.

ART. 29 RIFACIMENTI ARCHIVI

Nel caso di danno al materiale d'archivio in genere, la Società indennizza, per il rifacimento della documentazione, la somma addizionale più avanti indicata.

ART. 30 POSSESSO E GESTIONE DEI BENI

In caso di danno ai Beni assicurati o di presumibile danno, l'Assicurato avrà pieno diritto al loro possesso ed alla loro gestione.

Resta espressamente convenuto che, dopo che adeguati esami avranno indicato quali Beni sono stati effettivamente danneggiati, l'Assicurato determinerà se tali prodotti sono adatti per essere utilizzati salvo, comunque, diverse disposizioni eventualmente emanate od impartite dalle competenti Autorità.

Il valore dei recuperi spetta alla Società.

ART. 31 BENI NON INDICATI

Nell'eventualità che un determinato bene non trovasse precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene verrà attribuito alla voce "Beni Mobili".

ART. 32 VICINANZE PERICOLOSE ED ALTRE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

La Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio, sempre che le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli immobili assicurati.

ART. 33 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte a termini di polizza risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

ART. 34 ANTICIPI INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società in base alle risultanze acquisite, a condizione però che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro.

L'obbligo della Società viene in essere dopo 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Tale acconto non può comunque essere superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione), purché

l'ammontare del danno stimato sia pari ad almeno Euro 100.000,00.

Nel caso di danno ad un bene assicurato a valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra viene effettuata come se tale condizione non esistesse.

Per tale bene però, oltre all'anticipo di cui sopra, la Società procede al pagamento del supplemento d'indennizzo in base allo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione, riparazione, rimpiazzo; più precisamente, viene effettuata entro 30 giorni da quando sia stata esibita regolare fattura comprovante i lavori già eseguiti.

ART. 35 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà a sottoporre all'Assicurato una proposta di liquidazione entro 30 giorni dalla ricezione della citata documentazione ed a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare dell'indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliata per iscritto dalla Società all'Assicurato entro i 30 giorni di cui al primo comma del presente articolo, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'indennizzo presunto. Gli indennizzi da liquidare oltre il termine di 30 giorni, indicato al comma precedente, per effetto di contestazioni da parte della Società che si risolvono con il ricorso all'arbitrato, saranno calcolati in base al tasso di variazione dei "numeri indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati", pubblicati dall'ISTAT e riferiti al periodo compreso tra la data del sinistro e quello del pagamento dell'indennizzo, e saranno maggiorati degli eventuali interessi legali.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando l'Assicurato dimostrerà che non ricorra il caso di dolo dell'Assicurato o della Contraente.

L'Assicurato è comunque legittimato ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro l'impegno garantito da fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all'indennizzo, rilasciata da Istituti di Credito o Compagnie di Assicurazione, di restituire quanto percepito. Detto importo da restituire dovrà inoltre essere maggiorato degli interessi legali maturati, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

Art. 36 ONORARI DEI PERITI

La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e/o gli onorari di competenza di Periti, Ingegneri, Architetti, Consulenti, Società di revisione e/o Professionisti in genere che la Contraente avrà scelto e nominato anche conformemente al disposto dalle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico della Contraente a seguito di nomina del terzo Perito o Società di revisione.

Art. 37 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di azione di surroga prevista dall'Art. 1916 del Codice Civile, a condizione che la Contraente o l'Assicurato non esercitino essi stessi tale azione di rivalsa nei confronti dell'eventuale responsabile del danno.

ART. 38 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal suo pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno la facoltà di recedere dalla polizza, con preavviso di almeno centoventi giorni. La comunicazione deve essere data a mezzo lettera Raccomandata A.R. ed il termine di preavviso sopra precisato decorrerà dalla data di ricevimento della medesima. Nel caso di recesso da parte della Società da una delle garanzie di cui alla presente polizza - a seguito di sinistro rientrante in tale garanzia - la detta rescissione s'intenderà valida per l'intera polizza. Nel caso di recesso esercitato dalla Società, questa - entro i 30 giorni successivi alla data di efficacia del recesso - rimborserà la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 39 RENDICONTO SINISTRI

La Società si impegna ed obbliga a fornire alla Contraente, con cadenza semestrale:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto



informatico, compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere

un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

BENI ASSICURATI

Come qui di seguito definiti, ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, salvo dove diversamente indicato, di proprietà dell'Assicurato anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell'Assicurato stesso o detenuti da Terzi, o di proprietà di Terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall'Assicurato, e più in generale per i quali esiste un interesse dell'Assicurato o lo stesso è tenuto all'assicurazione, compresi Beni non detenuti dall'Assicurato e di proprietà di Persone dipendenti o di Terzi ma che si trovano nei luoghi ed aree in cui l'Assicurato svolge le proprie attività, si intendono assicurati:

1) BENI IMMOBILI

come tali intendendosi tutte le costruzioni, compresi i fissi e gli infissi, tutte le opere murarie e di finitura, le opere di fondazione o interrate, gli impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento e quant'altro di impiantistica è parte integrante delle costruzioni, i beni fissi destinati in modo durevole al servizio od ornamento del fabbricato e dell'attività, i muri di cinta e le altre recinzioni, le costruzioni leggere, le pavimentazioni stradali delle costruzioni.
Le costruzioni sono variamente elevate fuori terra e possono avere anche piani seminterrati o interrati. Esse sono prevalentemente costruite in materiali incombustibili.

In esse non sono esclusi l'impiego, e/o l'esistenza degli infiammabili, delle merci speciali e dei materiali radioattivi che la tecnica inerente l'attività svolta insegnna o consiglia di usare, nei quantitativi che la Contraente od i Terzi occupanti la costruzione ritengono indispensabili.

Devono pertanto ricomprendersi con la presente partita i fabbricati inseriti alla voce di bilancio dell'Assicurato, Immobilizzazioni materiali, -Terreni e Fabbricati-, compresi inoltre i Fabbricati in conduzione ed in uso a qualsiasi titolo, risultanti dai documenti ufficiali dell'Assicurato.

2 BENI MOBILI (compresi Oggetti d'Arte)

Intendendosi con tale dizione tutto quanto è contenuto nelle costruzioni di cui sopra, sia fisso che immobile, senza esclusione alcuna, fatta eccezione per gli impianti compresi nella dizione di "beni immobili" e per i veicoli in genere iscritti al P.R.A.; il tutto in quanto di proprietà della

Contraente o perché la medesima ha un interesse o sia tenuta all'assicurazione o ne sia in possesso a qualsiasi titolo o godimento o di proprietà dei dipendenti, ospiti, frequentatori, terzi in genere. Devono pertanto ricomprendersi con la presente partita, l'impianto di illuminazione e semaforico in conduzione, gli impianti, le attrezzature ed il macchinario ed altri beni inseriti alla voce di bilancio dell'Assicurato Immobilizzazioni materiali, -Impianti e Macchinari - Attrezzature Industriali - Altri beni - Rimanenze -

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

L'Assicurato esercita le attività che istituzionalmente gli competono, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, secondo quanto stabilito nello statuto sociale, che qui si intende integralmente riportato, e pertanto le attività tutte ivi descritte sono da intendersi quali attività dell'assicurato per le quali viene prestata l'assicurazione.

In particolare L' AMG Energia S.p.A., eroga, distribuisce, Gas Metano per qualsiasi uso, anche attraverso contratti di servizio con i Comuni. Rientrano nelle attività proprie dell'Assicurato la compressione, decompressione, riduzione e distribuzione del Gas Metano per i medesimi usi. Si precisa che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l' Assicurato espleta anche l'attività di manutenzione, gestione e quant'altro connesso e complementare

- con il servizio di " Illuminazione pubblica";
- con il servizio di "Energia", inteso come la fornitura del prodotto finale del riscaldamento, raffreddamento ed illuminazione,

giusto il contratto di servizio in essere tra il Comune di Palermo e la Contraente.

Oltre che tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte.

Si prende atto che la vendita di Gas Metano agli utenti e l' erogazione di servizi propri connessi alla vendita del Gas Metano agli utenti stessi, comprese tutte le relative attività complementari, nessuna esclusa, vengono svolti dalle Società di vendita autorizzate. Pertanto la Contraente e le Società di vendita sono terzi tra di loro, ancorché partecipate e non controllate dalla Amg Energia SpA.



SOMME ASSICURATE

Partita N.1 BENI IMMOBILI

Somma Assicurata € 10.000.000,00

PARTITA N. 2 BENI MOBILI

Somma Assicurata € 150.000.000,00

ART. 40 MASSIMA ESPOSIZIONE DELLA SOCIETA'

I LIMITI DI ESPOSIZIONE ANNUA COMPLESSIVA della Società – fermi i limiti fissati per le specifiche partite e le specifiche garanzie prestate – riferiti sia ai Beni Immobili che Mobili non potranno essere in ogni caso superiore ad Euro 50.000.000,00.

ART 41 DELIMITAZIONI DI GARANZIA E VALORI ASSICURATI

Le garanzie prestate con la presente polizza si intendono valide e prestate con i seguenti soffolimits ai valori assicurati, relativamente alle tipologie di beni, ricompresi nelle partite assicurate, e nello specifico sottoelencati:

a) Condotte e Substazioni

Le Garanzie prestate con la presente polizza operano sino alla concorrenza di un complessivo valore assicurato di Euro 2.000.000,00 per sinistro e senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Cod. Civ.

b) Merci

Le Garanzie prestate con la presente polizza operano sino alla concorrenza di un complessivo valore assicurato di Euro 500.000,00 per sinistro e senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Cod. Civ.

Le garanzie si intendono prestate anche nel caso in cui le merci dovessero essere riposte in cantieri di lavorazione su suolo pubblico, aree della Contraente chiuse o all'aperto ed ovunque essa abbia necessità di riportarne parte, intendendosi incluso in garanzie il caso in cui le merci dovessero essere depositate presso stabilimenti e/o depositi di terzi, esposizioni, fiere anche all'aperto.

c) Macchine operatrici

Le Garanzie prestate con la presente polizza operano sino alla concorrenza di un complessivo valore assicurato di Euro 1.500.000,00 per sinistro e senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Cod. Civ.

Le garanzie si intendono prestate anche nel caso in cui le macchine operatrici dovessero essere riposte in cantieri di lavorazione su suolo pubblico, aree della Contraente chiuse o all'aperto ed ovunque essa abbia necessità di dislocazione in aree di sua pertinenza o in possesso del contraente a qualsiasi titolo.

d) Impianto di pubblica illuminazione e semaforico

Le garanzie prestate con la presente polizza operano sino alla concorrenza di un complessivo valore assicurato di Euro 300.000,00 per sinistro e senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Cod. Civ.

RISCHI INDENNIZZABILI

Previa deduzione, sinistro per sinistro, dello scoperto e/o della franchigia eventualmente previsti, e riepilogati nell'apposita tabella di Polizza, la Società indennizza tutti i danni materiali subiti e più precisamente i danni diretti verificatisi per effetto diretto di taluno dei rischi garantiti ed indennizzabili ai sensi della presente polizza, così come i danni consequenziali verificatisi come conseguenza immediata dell'azione di taluno dei rischi garantiti, compresi i guasti cagionati per ordine delle Autorità, dell'Assicurato o da chi per lui allo scopo di arrestare o ridurre od impedire gli effetti di un rischio garantito e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto

ART. 42 GARANZIE PRESTATE

La Società indennizza i danni e le spese di cui sopra, causati o derivanti da

- Incendio
- Fulmine
- Esplosione o Scoppio verificatisi anche per cause indipendenti dall'attività esercitata, compresi i danni alla macchina o all'impianto in cui l'evento si è verificato
- Implosione, quale repentino dirompersi o cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi o per eccesso di pressione esterna;
- Caduta di Aeromobili, di veicoli spaziali o di oggetti orbitanti, comprese loro parti o cose da essi trasportate;
- Caduta di Meteoriti o altri corpi celesti;
- Caduta di Ascensori, di montacarichi e simili impianti, a seguito di guasto accidentale o rottura dei relativi congegni;
- Caduta di Antenne in genere, parabola o simili installazioni;
- Mancata o anormale produzione e/o distribuzione e/o funzionamento di energia elettrica, termica o idraulica, di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, purché conseguenti agli eventi assicurati che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 100 m da esse;
- Urto di veicoli stradali e/o carri ferroviari e/o marittimi anche se appartenenti alla Contraente;
- Fumo, gas o vapori anche se prodotti da incendio di beni diversi da quelli assicurati o di beni non assicurati;

- **Onda Sonica** determinata da aeromobili o veicoli spaziali od oggetti orbitanti o corpi in genere in moto a velocità che supera il muro del suono;
- **Fuoruscita d'Acqua** a seguito di guasto o rottura accidentale, anche solo di parti di impianti, di serbatoi, di cisterne, di contenitori, di condutture o tubature (non mobili), di impianti automatici di estinzione del fuoco (sprinklers), escluso il formarsi di umidità e lo stillacchio ma comprese le spese di riparazione e ricerca del guasto o della rottura;
- **Acqua piovana;**
- **Intasamento di gronde e/o pluviali** che arrechi danni d'acqua agli immobili ed al loro contenuto e sia causato da grandine, o dalla loro insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale;
- **Eventi Atmosferici** intendendosi per tali: trombe, uragani, nubifragi, bufere, tempeste, vento, grandine, frane, valanghe e slavine e cose da essi trascinate. Non sono indennizzabili i danni provocati da detti eventi atmosferici a beni mobili all'aperto, ad eccezione di quelli ivi trovantesi per loro naturale destinazione od uso, a baracche in metallo, legno o plastica ed al loro contenuto, quando tali costruzioni siano aperte da uno o più lati o siano incomplete nelle coperture e nei serramenti, ad insegne, limitatamente alla grandine o attraverso lucernari o serramenti non efficacemente chiusi;
- **Sovraccarico di neve** naturalmente depositatasi, che danneggi i beni assicurati. Non sono indennizzabili i danni subiti da beni mobili all'aperto, ad eccezione di quelli ivi trovantesi per loro naturale destinazione od uso, ovvero da neve penetrata nelle costruzioni in genere, senza causare rotture, brecce o lesioni alle coperture e/o alle pareti e/o ai lucernari e/o ai serramenti in genere;
- **Ghiaccio e gelo** che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio degli immobili;
- **Allagamenti** provocati da acque che penetrino all'interno degli immobili per cause diverse da inondazioni, alluvioni, fuoruscite dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua (naturali od artificiali). Non sono indennizzabili i danni causati da acque penetrate attraverso serramenti o lucernari non efficacemente chiusi ovvero derivanti dal formarsi di umidità o da stillacchio ovvero provocati da qualsiasi interruttore di flusso d'acqua lasciato aperto;
- **Inondazioni e Altuvioni** ad esclusione dei danni sia ai beni mobili all'aperto, ad eccezione di quelli ivi trovantesi per loro naturale destinazione ed uso, sia derivanti da umidità, stillacchio, trasudamento, infiltrazione, sia causati da terremoto.
- **Frane, smottamenti, sedimenti del terreno, caduta massi, valanghe e slavine;**

- **Fenomeno elettrico** per effetto di scariche, correnti od altre disfunzioni di natura elettrica, subite da impianti elettrici ed elettronici, circuiti compresi, anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione o scoppio. Sono esclusi i danni dovuti ad usura degli apparecchi, quelli provocati in occasione di collaudi, prove e sperimentazioni, dovuti a difetti preesistenti già noti all'Assicurato;
- **Rottura di Lastra di cristallo**, mezzo cristallo, vetro (comprese iscrizioni e decorazioni), purché stabilmente collocate nelle loro installazioni, sia mobili su cardini, cerniere o guide che non mobili, dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi. Le rigature o segnature non costituiscono rottura indennizzabile. Le screpolature o le scheggiature sono parificate a rottura se costituiscono un serio pericolo di rottura;
- **Autocombustione**, combustione spontanea senza fiamma e/o fermentazione;
- **Eventi Sociopolitici** intendendo per tali: scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi atti di terrorismo o di sabotaggio, dimostrazioni di folla, commessi da qualsiasi persona che agisca individualmente od in associazione;

ART. 43 COLPA GRAVE

L'assicurazione prestata con la presente polizza è operante anche se l'evento garantito è cagionato da colpa grave della Contraente o dell'Assicurato o di loro preposti o Amministratori;

ART. 44 DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Salvo quanto diversamente pattuito in modo specifico ed a parziale deroga dei disposti dell'Art. 1907 del Codice Civile, le Parti convengono che - nel caso di sinistro - non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per tutte quelle partite la cui somma assicurata dovesse risultare insufficiente in misura non superiore al 15%. Nel caso tale limite del 15% dovesse essere superato, la Società risponderà del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato - aumentato di un importo pari al 10% dello stesso - e quello risultante al momento del sinistro fermo in ogni caso che, per ciscuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

ART. 45 SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società risponde altresì delle Spese di demolizione e sgombero nonché di trasporto al più vicino scarico autorizzato o di smaltimento, dei residui del sinistro cagionato da taluno dei rischi garantiti, così come delle spese di rimozione e ricollocazione delle cose esistenti, assicurate o non, allo scopo di ripristinare, a seguito di sinistro



indennizzabile a termini di polizza, i Beni Immobili, Mobili o, in genere l'attività.

ART. 46 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che la Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che la Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- causati con dolo della Contraente o dell'Assicurato;

- di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- derivanti da guasti alle macchine (salvo quanto espressamente previsto dalla garanzia Fenomeno Elettrico), da deperimento, da usura e logorio che siano conseguenza naturale dell'uso e del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici quali, a titolo esemplificativo, ruggine, corrosione ed incrostazione;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
- derivanti da atti vandalici e socio politici causati da imbrattamento dei beni mobili e immobili e loro relative dipendenze e comunque a tutte le cose assicurate.

TABELLA SCOPERTI - FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIE PRESTATE	Scoperti(Sc.)/Franchigie(Fr) per sinistro	LIMITI DI INDENNIZZO
QUALSIASI DANNO SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO	Sc. Nessuno	Fr. € 1.000,00
COSTI DI PROGETTAZIONE E ONERI DI URBANIZZAZIONE	Sc. Nessuno	Fr. € 1.000,00 € 250.000,00 per sinistro
ONORARI PERITI	Sc. Nessuno	Fr. € 1.000,00 € 150.000,00 per sinistro
SPESE DI DEMOLIZIONE E DI SGOMBERO, RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO	Sc. Nessuno	Fr. € 1.000,00 € 1.000.000,00 per sinistro
EVENTI SOCIO - POLITICI E ATTI VANDALICI	Sc. 15%	Fr. € 5.000,00 70% del capitale assicurato per ogni ubicazione, per sinistro e per anno assicurativo
FUORIUSCITA DI ACQUA e RICERCA E RIPARAZIONE	Sc. Nessuno	Fr. € 1.000,00 € 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
EVENTI ATMOSFERICI	Sc. 15%	Fr. € 5.000,00 70% del capitale assicurato per ogni ubicazione, per sinistro e per anno assicurativo
SPESE DI RESTAURO	Sc. Nessuno	Fr. € 1.000,00 € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
RIFACIMENTO ARCHIVI	Sc. Nessuno	Fr. € 1.000,00 € 250.000,00 per sinistro
ALLAGAMENTI	Sc. Nessuno	Fr. € 1.000,00 € 5.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
INONDAZIONI E ALLUVIONI	Sc. Nessuno	Fr. € 1.000,00 30% del capitale assicurato per ogni ubicazione, per sinistro e per anno assicurativo
FRANE, SMOTTAMENTI, CEDIMENTI DEL TERRENO, CADUTA MASSI, VALANGHE, SLAVINE	Sc. Nessuno	Fr. € 1.000,00 € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

AMG ENERGIA SPA
DIRETTORE Generale
Dott. Dario Allegra

Generali Italia S.p.A.
Agenzia di Palermo Mare



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE APPROVATE ESPRESSAMENTE

Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente e la Societa' dichiarano di approvare specificatamente specificamente i seguenti Articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Articolo 3 – Decorrenza e durata del contratto
Articolo 4 – Pagamento del premio
Articolo 16 – Foro Competente
Articolo 18 – Rinvio alle norme di Legge

Articolo 20 – Denuncia di sinistro
Articolo 33 – Assicurazione parziale
Articolo 38 – Recesso in caso di sinistro

AMG CONTRAENTE SPA
Generale
Polizza A.M. 1994

LA SOCIETA'
Generali Italia S.p.A.
Agenzia di Palermo Mare

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Societa' aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante, assume a tutti gli effetti la validita' di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

La Societa' aggiudicataria inserira' l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sara' allegato al Capitolo all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intendera' assunta al 100% da parte della delegataria. Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte nel presente capitolato annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica eventualmente utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

Perlanti le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto. I moduli prestampati della Societa', allegati al presente capitolato di polizza all'emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Ai fini della formulazione dell'offerta economica, le Compagnie di assicurazioni partecipanti alla gara dovranno compilare l'allegato di "Offerta Economica" in ogni sua parte che dovrà essere presentato secondo le modalita' previste per la presentazione dell'offerta nel bando e nel capitolato speciale di appalto – Normativa Generale.

